

undefined

Da novembre addio ai limiti sui subappalti

Nuovi criteri. Prevista una valutazione gara per gara delle stazioni appaltanti per un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto

Pierdaniilo Melandro

La modifica della vigente disciplina sul subappalto, più volte rinviata in passato, è stata richiesta dall'Europa che con la direttiva 24 del 2014 e con tre sentenze dalla Corte di giustizia aveva censurato l'esistenza di limiti quantitativi fissati per legge.

La questione è stata risolta con il decreto Semplificazioni (legge 108/21) con una manovra in due tempi:

- fino al 30 ottobre 2021 le preesistenti soglie vengono accorpate e complessivamente portate a non più del 50% dell'importo contrattuale;
- dal 1° novembre 2021 entreranno in vigore regole in linea con l'impostazione euro-unitaria.

In particolare, il nuovo Dl Semplificazioni è intervenuto sia sul regime transitorio previsto dal Dl "Sblocca-cantieri" del 2019 - che fissava, fino al 30 giugno prossimo, il limite per il ricorso a detto istituto al 40% dell'importo complessivo del contratto - sia "a regime", con modifiche dirette sul Codice dei contratti pubblici.

Fino al 31 ottobre 2021, quindi, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio sopra descritto, di cui al decreto "Sblocca-cantieri"). Ciò, anche in deroga al limite del 30% fissato dal Codice per le categorie cosiddette Sios (strutture, impianti e opere speciali).

Dal 1° novembre 2021, invece, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni ogget-

to del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- 1) delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie Sios;
- 2) dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire più tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3) di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il sisma 2016.

Da tale data, quindi, verrà definitivamente meno il limite generale per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa a una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolo e descritte in precedenza. A decorrere sempre dal 1° novembre 2021, viene altresì prevista l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie Sios nonché la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Sin dall'entrata in vigore del Dl (1° giugno) viene disposto il divieto di affidare a terzi la «prevalente esecuzione» delle «lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti» e «dei contratti ad alta intensità di manodopera». Tale previsione sembra rappresentare un principio generale con il quale il legislatore intende frenare il ricorso a una sostanziale cessione del contratto da parte dell'appaltatore. Per entrambe le fattispecie, il massimo subappaltabile sarà, dunque, pari al 49,99%, fermo restando il limite generale del 50% dell'intero contratto. Sempre dal 1° giugno è in vigore l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate in subappalto. Novità di rilievo consiste nella previsione che impone al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro



Nei bandi incentivi per giovani, donne e persone disabili

Imprese

Il Dl Semplificazioni attiva un pacchetto di misure volte a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'impiego di persone disabili negli appalti del Pnrr. Gli operatori tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, a pena di esclusione dalla gara d'appalto devono produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano dipendenti pari o superiore a 15 e inferiori a cento sono invece tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di as-

sunzioni, nonché del personale disabile impiegato, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cig, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione corrisposta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto. La disposizione si riferisce alla conclusione del contratto mentre la ratio della previsione fa pensare che ci si riferisce alla stipula del contratto.

Le relazioni degli operatori saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante. La violazione dell'obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, per 12 mesi, a ulteriori procedure di affidamento afferenti alle risorse Pnrr e collegate.

I contratti d'appalto dovranno prevedere l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo/prestazioni previste.

In ogni caso, gli Enti devono pre-

vedere nei bandi di gara (o nelle lettere di invito) come requisiti di partecipazione e come requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino a 36 anni, donne e disabili. Questa previsione impegnerà le stazioni appaltanti a valutare l'inserimento di tali clausole attuando un necessario bilanciamento con i principi di libera concorrenza e non di discriminazione al fine di non restringere artificiosamente il mercato.

È stato inoltre previsto che l'appaltatore si impegni ad assicurare una quota almeno del 30% di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Le stazioni appaltanti possono escludere l'applicazione delle misure previste, o prevedere una percentuale delle nuove assunzioni inferiore a quella prevista, motivando la misura.

—P.I.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anac gestirà la banca dati con contraenti e aggiudicazioni

Pubblicità e trasparenza

Con il Dl Semplificazioni vengono introdotte modifiche rilevanti anche in materia di pubblicità e trasparenza. Le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di contratti pubblici dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione

erano tenute a pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di gara - a una banca dati centralizzata e interamente gestita dall'Anac.

Modificando poi il comma 4 bis dell'articolo 29 viene, altresì, specificato che l'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac, il sistema di cui al Dlgs 229/11 (la Banca dati delle amministrazioni pubbliche) e le piattaforme telematiche a essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni (principio dell'*once only*).

La disposizione si limita a elencare una serie di attività senza prevedere tempi di attuazione, né una disciplina transitoria, lasciando le stazioni appaltanti nell'incertezza applicativa.

All'interno della nuova banca dati verrà istituito il "fascicolo virtuale" dell'operatore economico, che costituisce una evoluzione del sistema attuale AvvPass, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara e per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Le amministrazioni responsabili di certificare i requisiti dovranno rendere dispo-

Le due fasi

1

**FINO AL 31 OTTOBRE 2021
Limite al 50%**

Viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture (di conseguenza, viene abrogato il regime transitorio dello "Sblocca-cantieri"). Ciò, anche in deroga al limite del 30% fissato dal Codice per le categorie cosiddette Sios.

2

DAL 1° NOVEMBRE 2021

Cambia da gara a gara

Le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire in base alle caratteristiche dell'appalto, alla sicurezza in cantiere e al pericolo di infiltrazioni criminali

ro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Per rispettare l'obbligo, inoltre, sarà necessario che le stazioni appaltanti richiedano al subappaltatore di dire il Ccnl applicato in fase di autorizzazione del subappalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, attraverso piattaforme telematiche e essa interconnesse e con le modalità di cui all'articolo 213, comma 9 del Codice.

Quest'ultima disposizione prevede che, per la gestione di tale banca dati, l'Anac debba avvalersi degli osservatori regionali dei contratti pubblici.

In sostanza, viene posto in essere uno spostamento dalla banca dati attualmente attiva e gestita dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - in cui, in base al previgente articolo 29, le stazioni appaltanti

Per le opere pubbliche resta invariato l'obbligo di pubblicare i dati attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, gestita dal ministero dell'Economia per monitorare la spesa.

Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici non transiteranno le programmazioni biennali degli acquisti e triennali dei lavori pubblici che continueranno quindi ad essere pubblicate sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico.

nibili tali informazioni «in tempo reale» e «in formato digitale» alla banca dati dell'Anac, mediante sistemi di interoperabilità.

È stato poi precisato che l'Anac dovrà garantire l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di Soa limitatamente ai loro dati.

—I.L.M.
—P.L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA